



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
PALERMO**

DATA <u>29/12/22</u>	N° PROT. <u>2184/22</u>
INDICE CLASSIFICAZIONE	
Funzione: <u>Analisi e</u>	
Macroattività: <u>coordinamento</u>	
Attività: <u>Dispersioni</u>	
Fascicolo: <u>Capo ufficio</u>	
Sottofascicolo: <u>Successione</u>	
N° ALLEGATI	N° RIF.
RESP. IMM. DATI	
RESP. PROC. AMM.	
NOME FILE	

**DIRETTIVE E INDICAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN VISTA
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 150/2022
(DECORRENZA 30 DICEMBRE 2022)**

*Alla Questura di Palermo
Alla Questura di Agrigento
Alla Questura di Trapani*

*Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani*

*Al comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo
Al comando Provinciale Guardia di Finanza di Agrigento
Al comando Provinciale Guardia di Finanza di Trapani*

*Al Sig. Dirigente Compartimento di Polizia Postale per la Sicilia Occidentale
Palermo*

*Al Sig. Dirigente Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sicilia
Palermo*

*Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Palermo
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale Agrigento
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Trapani
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Marsala
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Sciacca
Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Termini Imerese*



*Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.
Sede*

*Ai Sostituti Procuratori
Sede*

*Al sig. Dirigente Amministrativo
Sede*

*e p.c. A S.E. il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello – Palermo*

*Al Presidente del Tribunale per i Minorenni
Sede*

PREMESSA

Il D.Lgs. n.150/2022 (ed. Riforma Cartabia) contiene numerose ed incisive modifiche alle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, con ricadute dirette anche sull'attività della Polizia giudiziaria.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista a decorrere dal prossimo **30 dicembre 2022**. Nella presente Direttiva verranno sintetizzati i più rilevanti interventi di modifica sia sostanziale che processuale destinati ad assumere -nell'immediato- maggior rilievo ed incidenza sull'attività degli organi di polizia giudiziaria e si forniranno le prime indicazioni di carattere pratico-operativo al riguardo, rinviando a successive disposizioni per eventuali ulteriori approfondimenti.

1) MODIFICHE SULLA PROCEDIBILITÀ DI ALCUNI REATI: REATI FINORA PROCEDIBILI D'UFFICIO ED IN FUTURO PROCEDIBILI A QUERELA DI PARTE.

Il D.LGS. n. 150/2022 interviene trasformando alcuni reati ora procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela di parte, tra cui:

Lesioni (art. 582 c.p.): vi introdotta la procedibilità generale a querela, tranne i casi in cui ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero *11-octies*, 583 e 585 c.p. (ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577 c.p.).

Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.): si procede sempre a querela se non vi sono aggravanti previste dal medesimo articolo.

Sequestro di persone (art. 605 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

Minaccia (art. 612 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Violazione di domicilio (art. 614 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso

con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Furto (624 c.p.): si procede a querela, tranne i casi in cui la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 (salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede) e *I-bis c.p.*

Danneggiamento (art. 635 c.p.): il reato è procedibile d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; negli altri casi procedibilità a querela.

1.8. **Truffa** (art. 640 c.p.), **frode informatica** (art. 640-ter c.p.), e **649-bis c.p.**: viene eliminata la procedibilità d'ufficio nel caso ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 1.9.

Disturbo delle occupazioni e riposo delle persone (art. 659 c.p.): viene prevista la procedibilità a querela salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.): viene prevista la procedibilità a querela salvo che il reato sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Sulla interpretazione dell'espressione di "**incapace per età**" si ritiene che quando il legislatore usa tale espressione si riferisca alle persone che non hanno compiuto 14 anni - dal momento che da quell'età è possibile esercitare il diritto di querela (art. 120 c.p.) - con esclusione, pertanto, degli ultraquattordicenni (eccetto il caso in cui questi ultimi siano portatori di infermità che ne compromettano la capacità di autodeterminazione, condizione questa che deve essere esplicitamente indicata ed allegata nella CNR).

Disciplina transitoria

Trattandosi di norme più favorevoli, aventi ad oggetto un istituto con effetti sia sostanziali che processuali, il legislatore ha previsto in questo caso all'art. 85 del D.LGS. n. 150/2022 una specifica norma transitoria per contemperare gli effetti della stessa con la tutela della posizione della p.o. (posto che una immediata efficacia di tali norme avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità di reati originariamente procedibili di ufficio): *per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del D.LGS. commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data (e quindi dal 30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è già pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.*

2) MODIFICHE IN MATERIA DI AVVISI ALLA PERSONA OFFESA DEL REATO.

Vengono introdotte nuove disposizioni processuali in tema di avvisi da fornire alla persona offesa, tra cui: **-facoltà per la p.o. di dichiarare o eleggere domicilio** (anche un indirizzo di posta elettronica certificata);

-obbligo per il querelante di dichiarare o eleggere domicilio (anche un indirizzo di posta elettronica certificata), con correlato obbligo di comunicare tempestivamente ogni successivo mutamento;

-avviso che, ove abbia nominato un difensore e non abbia dichiarato o eletto domicilio, il querelante sarà domiciliato presso il difensore ai sensi dell'articolo 33 disp. att. c.p.p.;

-avviso che, ove non sia stata formulata dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero in caso di dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inadeguata, le notificazioni in favore del

querelante che non abbia nominato un difensore saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;
- avviso che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
- avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- avviso che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

3) MODIFICHE IN MATERIA DI DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO.

Incisive appaiono le modifiche in questo settore.

Di particolare rilievo è l'obbligo per la Polizia giudiziaria, in fase di raccolta della dichiarazione o elezione di domicilio nel primo atto compiuto con la persona sottoposta ad indagini, di comunicare alla stessa le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, di fatto inserendo all'interno di questo atto gli elementi propri dell'informazione di garanzia. Questo al fine di consentire alla persona sottoposta alle indagini di esercitare la propria facoltà di dichiarazione od elezione di domicilio in modo pienamente informato e consapevole avendo avuto comunicazione da parte della p.g. dell'ufficio giudiziario procedente e dello specifico fatto di reato definito inoltre quanto al luogo e quanto al tempo di commissione.

Nello stesso tempo tale comunicazione determina l'effetto che le successive notifiche - diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, co. 2, 456, e 601 - saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Tale effetto si determina a condizione, appunto, che al momento la p.g. sia in grado di indicare all'indagato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente in quanto, come indicato nella Relazione al D.LGS. n. 150/2022, si deve trattare di un avviso identico a quello che l'imputato riceverebbe con la prima notifica.

È stato modificato anche l'art 349 c.p.p. relativo all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che viene parzialmente modificato al comma 3 che ora prevede che quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161, *nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.*

Direttive e indicazioni operative

Alla luce delle osservazioni che precedono, rivestendo un ruolo centrale la prima identificazione dell'indagato e la redazione del relativo verbale contenente dichiarazione o elezione di domicilio, si diramano pertanto le seguenti direttive:

Il verbale di identificazione dell'indagato va redatto riportando i dati di un documento di identità o altro equipollente, ovvero, in assenza di documenti, indicando il codice CUI.

È necessario indicare nel verbale di elezione di domicilio le norme di legge che si assumono violate, con data e luogo del fatto contestato, ed i riferimenti dell'autorità giudiziaria che procede (in questo caso, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo).

Se la persona invitata a eleggere domicilio è uno straniero deve essere puntualmente seguito

l'art.143 c.p.p. per cui, quando la conoscenza della lingua italiana non è positivamente accertata, lo straniero ha diritto ad essere assistito da un interprete; l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il Giudice, il Pubblico Ministero, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (art.143 co. 5 c.p.p.) e pertanto va sempre designato sin dal primo atto un interprete con nomina di ausiliario di p.g. ai sensi dell'art. 348 ult. co. c.p.p., e nel verbale va dato atto che alle operazioni ha partecipato l'interprete e che l'atto è stato dallo stesso integralmente tradotto all'imputato.

Allo straniero va spiegato che deve necessariamente dichiarare ovvero eleggere domicilio in Italia, essendo il domicilio all'estero inidoneo.

Gli organi di Polizia giudiziaria che procedono all'identificazione di persone nei cui confronti si debba nominare un difensore d'ufficio, chiederanno esplicitamente alle predette persone dove intendano dichiarare o eleggere domicilio.

Qualora la persona sottoposta ad indagini (italiana o straniera) intenda eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio (identificato in base agli elenchi predisposti dal Consiglio dell'Ordine), quest'ultimo dovrà essere interpellato immediatamente dalla Polizia Giudiziaria procedente -tramite telefono o altro mezzo idoneo - perché esprima l'accettazione ad essere indicato domiciliatario, accettazione di cui si dovrà dare atto nello stesso verbale.

In tal caso la polizia giudiziaria deve fornire all'indagato il numero telefonico dello studio del difensore (dandone atto nel verbale), informandolo che ha l'onere di telefonare al difensore per tenersi informato sugli sviluppi e sull'evoluzione del procedimento.

Nel caso in cui il difensore non presti l'assenso, la Polizia Giudiziaria comunicherà all'indagato l'inefficacia della elezione di domicilio, invitandolo a eleggere un diverso domicilio idoneo, avvisandolo che in caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o inidonea le notifiche verranno comunque effettuate presso il difensore ai sensi dell'articolo 161 co. 4 del codice di procedura penale.

Nel caso in cui l'indagato decida di eleggere domicilio presso una persona diversa dal difensore (ad esempio un parente o un conoscente), la polizia giudiziaria deve procedere alla:

Identificazione della persona indicata come domiciliatario, eventualmente anche previo contatto telefonico (di cui si darà atto nel verbale).

Verifica dell'effettività del rapporto intercorrente tra l'indagato e il domiciliatario, chiedendo notizie circostanziate sulla persona e indicazione del numero di telefono cellulare dell'indagato e del domiciliatario.

Può essere utile, infine, rammentare che se l'identificazione e l'invito ad eleggere domicilio sono precedenti rispetto all'iscrizione della notizia di reato:

È opportuno provvedere all'adempimento nel modo sopra indicato in tutti i casi in cui si prospettino elementi di reato a carico della persona: la valutazione va effettuata sulla base di tutte le circostanze conosciute, tenendo presente che, se la persona dovesse rendersi irreperibile senza aver avuto conoscenza che si procede nei suoi confronti per uno specifico reato, non sarà possibile celebrare un processo in sua assenza.

In tutti i casi di incertezza sulla qualificazione giuridica, ovvero in casi gravi o delicati la valutazione potrà essere effettuata anche sulla base delle indicazioni fornite dal P.M.

Particolare attenzione deve essere riservata alle situazioni gravi e/o delicate, ad esempio in materia di violenza di genere, evitando di far conoscere al potenziale aggressore l'esistenza del procedimento se non dopo aver concordato con il PM l'attività operativa e l'adozione di misure a tutela della parte offesa.

Se l'identificazione e l'invito ad eleggere domicilio sono successive all'iscrizione della notizia di reato, la P.g. procederà su delega del P.M. titolare del procedimento e nel verbale di identificazione sarà opportuno riportare, oltre alle norme violate, il numero di procedimento e il nome del P.M. delegante.

Efficacia temporale

Trattandosi di norme di natura processuale le stesse sono applicabili alle attività compiute dal momento entrata in vigore della riforma e quindi dal 30.12.2022, anche per i procedimenti iscritti precedentemente a tale data.

4) MODIFICHE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

La riforma contiene disposizioni innovative che prevedono anche per l'attività di indagine la registrazione audiovisiva o fonografica di alcuni atti introducendo, per talune ipotesi, nel caso di mancata applicazione delle norme sulla documentazione degli stessi, la sanzione di inutilizzabilità dell'atto.

Le modifiche, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, possono essere così sintetizzate:

Assunzione di informazioni quando si procede per i delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) da parte della P.G. o del PM (art. 357 comma 3-bis prima parte e 373 comma 2-ter prima parte): vi è obbligo di fonoregistrazione, salvo il caso di contingente indisponibilità degli strumenti.

Sarà necessario dunque che la PG in questo caso in sede di verbale espliciti le situazioni di indisponibilità degli strumenti tecnici.

Tutti gli altri casi di assunzione di informazioni da parte della p.g. o del PM (art. 357 comma 3-bis seconda parte e art. 373 comma 2-ter seconda parte): vi è obbligo di registrazione solo se il dichiarante lo richiede, salvo il caso di contingente indisponibilità degli strumenti.

In questo caso, nell'assumere le informazioni, la p.g. e il PM avvisano il dichiarante che ha facoltà di chiedere la registrazione (art. 351 comma 1-quater e art. 362 comma 1-quater). Di tale avviso deve essere dato atto nel verbale.

Assunzione di informazioni da persona minorenni, inferma di mente ovvero in condizione di particolare vulnerabilità da parte della p.g. o del PM (art. 357 comma 3-ter e art. 373 comma 2-quater): vi è sempre obbligo di riproduzione audiovisiva o di fonoregistrazione, salvo, in caso di urgenza, contingente indisponibilità degli strumenti.

La violazione è sanzionata con l'inutilizzabilità dell'atto.

Sarà necessario, dunque, che la PG in questo caso in sede di verbale espliciti oltre alle situazioni di indisponibilità di cui sopra anche le ragioni di urgenza che non consentono il rinvio dell'atto: in caso contrario l'atto sarà inutilizzabile.

La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile, tranne che nel caso dell'esame della persona minorenni, inferma di mente o vulnerabile da parte del PM (artt. 357 comma 3-quater e 373 comma 2-quinquies). La registrazione verrà allegata al verbale su supporto CD-DVD o chiavetta USB.

La trascrizione verrà eventualmente effettuata previa interlocuzione della p.g. con il PM delegante. A tal proposito, visto il principio generale introdotto dalla riforma che subordina la trascrizione degli atti indicati alla "*assoluta indispensabilità*", la Polizia Giudiziaria dovrà provvedere a verbalizzazioni quanto più precise ed esaustive, specie per gli atti più complessi, al fine di evitare la successiva necessità di trascrizione.

La riforma introduce regole differenziate di documentazione per alcuni **atti di indagine svolti dalla P.G. su delega del PM.**

In base all'art 373 co. 2-bis per gli atti delegati dal PM alla p.g. (art 373 commi 1 lett B e D-bis) di:

-interrogatorio di persona sottoposta ad indagine -confronto con persona sottoposta ad indagini (in stato di libertà) -interrogatorio di imputato di reato connesso devono essere eseguite da parte della p.g. delegata al compimento dell'atto le regole di documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

Sommario informazioni ex art 350 c.p.p. dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Possibilità del compimento di atto a distanza.

Per tali atti della p.g. nei confronti della persona sottoposta ad indagini non sono previste forme particolari di documentazione ma si introduce la possibilità di svolgere tale atto a distanza da parte della p.g., su richiesta della stessa, sempre che vi sia consenso della persona e del suo difensore e previa autorizzazione da parte del PM.

Efficacia temporale

In tutti questi casi, trattandosi di norme di natura processuale e non essendo stata introdotta alcuna norma transitoria che ne differisca l'efficacia, le stesse sono di immediata applicazione alle attività da compiersi dalla p.g. dal momento della entrata in vigore della riforma - e quindi dal 30.12.2022 - anche per i procedimenti iscritti anteriormente a tale data.

L'indisponibilità dei mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, che può derogare all'obbligo di documentazione ora prevista, deve essere contingente (transitoria) e deve in ogni caso essere esplicitata.

Questo impone che ogni ufficio venga dotato tempestivamente di strumenti e apparecchiature funzionali all'adempimento dell'obbligo.

5) MODIFICHE IN MATERIA DI PERQUISIZIONI DELLA P.G. EX ART. 352 C.P.P.

L'art. 17, co. 1, lett. d), del D.LGS. n. 150/2022 ha modificato il comma 4 dell'art 352 c.p.p. prevedendo, in primo luogo, che nei casi di perquisizione effettuata della p.g. (in caso di flagranza di reato, di evasione, di esecuzione di misura cautelare o di ordine di carcerazione nei casi indicati, di fermo di indiziato del delitto e negli altri casi di perquisizione di iniziativa previsti dalla legislazione speciale), dopo la trasmissione da parte della polizia giudiziaria al PM del verbale delle operazioni di perquisizione, il PM debba provvedere, in presenza dei presupposti legittimanti la perquisizione, non con semplice convalida ma con decreto motivato. In tale decreto il PM dovrà, sia pure succintamente, indicare le ragioni della legittimità dell'atto di perquisizione di iniziativa svolto dalla polizia giudiziaria.

L'emissione da parte del PM del decreto motivato sarà naturalmente richiesta anche nell'ipotesi di non convalida della perquisizione per mancanza dei presupposti legittimanti la stessa.

In secondo luogo, si prevede, con il comma 4-bis appositamente inserito, la possibilità - nel caso che alla perquisizione non segua il sequestro - di un inedito potere di **opposizione** rispetto al decreto di convalida del PM da esercitarsi avanti al Giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida. L'opposizione può essere proposta da parte della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e della persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita.

Directive e indicazioni operative

Il complesso della modifica normativa richiede che l'atto di perquisizione operato dalla P.G., contenga sempre una motivazione sia pure succinta ma puntuale sulle ragioni che legittimano la perquisizione in relazione alle norme incriminatrici che si assumono o risultano violate e alle finalità dell'atto, in modo di consentire la redazione, in caso positivo, di un decreto di convalida adeguatamente motivato da parte della Procura e per cui si riducano i margini di opponibilità.

Tale norma in materia di perquisizione ad opera della P.G. trova corrispondenza, quanto ai poteri di perquisizione disposta direttamente dal PM, nella nuova disposizione di cui all'articolo 252-bis, co. 3 c.p.p., che prevede in relazione a tale ultimo atto un analogo potere di opposizione da parte dei medesimi soggetti contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero e per il quale è previsto che il giudice accolga l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

6) **MODIFICHE IN MATERIA DI ISCRIZIONE E RETRODATAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: EFFETTI SULLE MODALITÀ' DI INDICAZIONE DELL'AUTORE DEL FATTO E DI REDAZIONE DELLA CNR DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.**

Il decreto n. 150/2022 introduce agli articoli 335, 335-bis, 335-ter e 335-quater c.p.p. norme di notevole impatto sull'attività del PM in materia di iscrizione della notizia di reato e soprattutto sui correlati poteri del Giudice di accertamento e intervento sull'attività di iscrizione da parte del PM, con la previsione di ordini di iscrizione da parte del Giudice e di interventi del Giudice in materia di retrodatazione della iscrizione su richiesta della persona sottoposta ad indagini.

Rinviando alla lettura diretta delle nuove norme, si evidenziano in questa sede le seguenti novità:

Registro delle notizie di reato (art. 335 comma 1): Il PM iscrive immediatamente, nell'apposito registro, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

Il comma I-bis dispone che il PM provvede all'iscrizione del **nome della persona** alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

Il comma I-ter prevede che quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi I-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il PM può altresì indicare la **data anteriore** a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

Vengono dunque specificati sul piano oggettivo i presupposti e le caratteristiche della notizia di reato "iscrivibile" (un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice) quindi con esclusione del fatto privo all'evidenza di rilievo penale o rappresentato in termini non verosimili o totalmente ipotetici tale da poter essere ricondotto pertanto alla nozione di fatto non costituente notizia di reato (da iscriversi nel registro mod. 45).

Sul piano soggettivo rileva il concetto di indizi a carico di un soggetto quale elemento determinante per l'iscrizione nel registro Noti nel senso di "indizio di reità" quale desumibile dall'art. 63 c.p.p., e quindi inteso come concreta riferibilità della condotta criminosa a soggetto

compiutamente identificato escludendo sia i meri sospetti sia la necessità di gravita indiziaria.

Viene previsto (art. 335-ter) che il Gip, nel momento in cui debba compiere un atto del procedimento, possa **ordinare al PM** con decreto motivato di iscrivere il nome del soggetto al quale ritiene debba essere attribuito il reato per cui si procede.

Il controllo del Giudice non esclude l'ulteriore livello di controllo e l'attivazione dei poteri della persona sottoposta ad indagini ex art. 335-quater, secondo cui l'indagato può chiedere al giudice che procede, o nel corso delle indagini al Gip, di accertare la **tempestività dell'iscrizione**. La richiesta può essere presentata in udienza preliminare o dibattimentale, nel corso delle indagini preliminari, oppure mediante deposito nella cancelleria del giudice che procede. Il giudice, quando ritiene il ritardo inequivocabile e non giustificato dispone la retrodatazione indicando la data a partire dalla quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome dell'indagato. Viene così introdotto un potere inedito di iniziativa della persona sottoposta ad indagini (solo della stessa e non anche della persona offesa) di chiedere al Giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione da parte del PM, e di richiedere contestualmente la retrodatazione dell'iscrizione, che può essere disposta dal Giudice in contraddittorio con il PM all'esito di un procedimento incidentale autonomo o inserito in altro procedimento incidentale.

Sotto questo profilo del resto risulta pienamente operante la disposizione generale dell'art 407 comma 3 c.p.p. che prevede che **non possono essere utilizzati** gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal Giudice.

Le novità normative descritte imporranno al PM di esercitare il massimo controllo sulla **puntualità, tempestività e completezza dell'iscrizione** della notizia di reato anche sul piano soggettivo, eventualmente disponendo una decorrenza anticipata dell'iscrizione in relazione alla fonte informativa della stessa.

Directive e indicazioni operative.

L'insieme di tali disposizioni comporta un inevitabile riflesso anche sulla attività della P.G. di predisposizione della CNR e in generale nella predisposizione degli atti indirizzati al PM: la polizia giudiziaria dovrà attuare un controllo ancor più puntuale sulla individuazione del fatto di reato e soprattutto sulla corretta e completa attribuzione o meno del fatto ad uno o più soggetti individuati.

La cura e completezza in tale attività da parte della P.G. consente al PM puntuali iscrizioni e aggiornamenti delle stesse riducendo al minimo, in prospettiva, gli interventi giudiziali di integrazione o retrodatazione delle iscrizioni.

In tale ottica gli organi di P.G.:

Dovranno indicare in modo completo, in osservanza dell'art 347 c.p.p., nelle nuove comunicazioni/annotazioni di reato inviate a questa Procura gli elementi emersi sul piano del fatto e soprattutto della riferibilità soggettiva o meno del fatto a soggetto compiutamente individuato.

Nel caso di trasmissione successiva di seguiti, quali ad esempio annotazioni finalizzate a richieste di intercettazioni o in vista di richieste cautelari, dovranno essere evidenziate dalla p.g. sia eventuali elementi per l'attribuzione a carico di ulteriori soggetti

dell'ipotesi criminosa iniziale sia elementi indicativi di ulteriori ipotesi di reato e la riferibilità agli stessi o ad altri soggetti.

Se dalla attività di p.g. (indagini di iniziativa, ricezione di denunce querele) emergono notizie di fatti di reato come sopra indicati dal legislatore (un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice) già attribuibili su base indiziaria a soggetti compiutamente identificati, la CNR dovrà essere redatta a carico di soggetto/i noto/i e si provvedere da parte della Procura a iscrivere tale reato nel registro Noti (mod. 52).

L'identificazione deve essere completa, e quindi la sola indicazione del nome e del cognome del soggetto contenuta, ad esempio, in una denuncia querela del privato trasmessa dalla P.G. alla Procura non consente l'iscrizione a registro Noti (mod. 52) ma a registro ignoti (mod. 44) sino alla completa identificazione ad opera della P.G. ovvero alla certa identificazione.

La P.G., in caso di identificazione incompleta o parziale o comunque solo apparente (si pensi ad ipotesi di reato commesso a mezzo strumenti informatici o attraverso *social networks* in cui ad esempio il dato conosciuto è solo l'intestazione formale di una sim o il nominativo di soggetto inserito in *chat*) coerentemente dovrà inviare alla Procura la CNR a carico di soggetti ignoti per la conseguente iscrizione a mod. 44.

Se dalla attività di P.G., (indagini di iniziativa, ricezione di denunce querele) emergono notizie di fatti di reato come sopra qualificati non attribuibili su base indiziaria a soggetti individuati o a soggetti compiutamente identificati la CNR dovrà essere redatta a carico di soggetto/i ignoto/i e si provvederà ad iscrivere tale reato a registro modello 44.

Se ancora dalla attività di P.G. (indagini di iniziativa, ricezione di denunce querele) emergono notizie di fatti privi delle caratteristiche indicate (e quindi come specificato nell'art. 335 c.p.p. fatti indeterminati o inverosimili, o non riconducibili in ipotesi a una fattispecie incriminatrice) la P.G. invierà semplice annotazione o l'atto del privato (indipendentemente da come qualificato dallo stesso) alla Procura che provvedere a iscrivere tale atto a registro mod. 45.

Per le successive iscrizioni dei nominativi di ulteriori indagati e di ulteriori ipotesi di reato e i relativi aggiornamenti nelle iscrizioni in registro nell'ambito di procedimenti già avviati, spetterà al PM titolare del procedimento, sulla base degli atti progressivamente trasmessi dalla P.G., e in base alle risultanze di indagine via via acquisite, la puntuale e tempestiva attività di aggiornamento dei registri sul piano soggettivo e oggettivo o attraverso il meccanismo di cui all'art 335 co. I-ter c.p.p. con eventuale indicazione della data anteriore a partire dalla quale deve intendersi effettuata l'iscrizione.

Efficacia temporale delle disposizioni in tema di iscrizione

Anche in questo caso il legislatore non ha dettato alcuna disciplina sul regime temporale delle disposizioni.

Trattandosi di norma processuale la stessa sarà applicabile - per quanto attiene alle modalità di iscrizione della notizia di reato - per le iscrizioni relative a notizie di reato trasmesse in Procura dalla P.G. o direttamente da privati dopo l'entrata in vigore della legge e quindi dal 30 dicembre 2022.

Prego tutti i destinatari della presente direttiva di volerla portare sollecitamente a conoscenza dei comandi, uffici ed articolazioni territorialmente dipendenti, raccomandando la diligente ottemperanza a tutte le suddette disposizioni.

Ringrazio per la preziosa collaborazione.

**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Palermo**

Claudia Caramanna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Caramanna', written in a cursive style.